

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Formulazioni degli articoli e rinvio):	
Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);	
SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);	
BERNARDI ed altri: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Testo unificato) (798) . . .	1
PRESIDENTE	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25	
26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41	
BONALUMI	3, 6, 8, 9, 10, 15, 20, 33
BOTTARELLI	6, 7, 14, 18, 19, 26, 34, 35, 38
CARDIA	4, 8, 11, 14, 20, 34, 41
CATTANEI, <i>Relatore</i>	2, 3, 4, 6, 7, 9
11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25	
26, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41	
CODRIGNANI GIANCARLA	32, 33
CONTE ANTONIO	28, 29
KESSLER	22
LEZZI 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 33, 34, 35	
LOMBARDI RICCARDO	8, 11, 18, 19
21, 22, 23, 34, 40	
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	2, 3, 6, 7, 9, 11
13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25	
26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41	
SALVI	18, 19, 23, 32, 34

La seduta comincia alle 10,20.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo; e delle proposte di legge Salvi ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo; Bernardi ed altri: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Testo unificato) (445-240-798-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in un testo unificato, del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Salvi, Bassetti, Bernardi, Bonalumi: « Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo »; Bernardi: « Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo ».

Desidero ricordare ai colleghi che, negli ultimi venti anni, è questa la prima

volta che una Commissione della Camera si riunisce in sede redigente, per procedere alla formulazione degli articoli di un provvedimento di legge. Al Senato, com'è noto, l'esperienza è stata invece già fatta numerose volte, sotto l'impero del nuovo regolamento: ma occorre anche tener presente che diversa è la configurazione di quella sede redigente. Ricordo ancora che l'assegnazione del provvedimento di legge oggi in discussione alla nostra Commissione in sede redigente è stata decisa dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre scorso.

Passiamo ora all'esame degli articoli, sulla base del testo unificato della Commissione, trasmesso all'Assemblea sin dal 13 dicembre dello scorso anno.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Finalità).

La cooperazione dell'Italia con i paesi emergenti comprende le iniziative, pubbliche e private, dirette a favorire il progresso economico e sociale di tali paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo; essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite.

I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ad essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: comprende le, con le altre: che la presente legge disciplina sotto la denominazione abbreviata di cooperazione allo sviluppo, comprende le.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Con quest'emendamento si

vuole rendere maggiormente chiaro il testo dell'articolato.

CATTANEI, *Relatore.* Pur apprezzando l'intenzione del Governo, ritengo che la lettera del provvedimento di legge sia sufficiente chiara, e che pertanto l'emendamento non sia necessario.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Attività di cooperazione).

Nell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

d) l'assistenza a popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

e) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di svi-

luppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a), dopo la parola: industria, aggiungere le parole: e dell'artigianato.

BONALUMI. L'emendamento proposto deriva dal fatto che la stessa convenzione di Lomè prevede rapporti con i paesi ACP proprio nel settore dell'artigianato.

CATTANEI. Sono d'accordo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonalumi accolto da relatore e Governo.

(È approvato).

L'onorevole Bonalumi ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera b), dopo le parole: enti di Stati di paesi in via di sviluppo, sopprimere la parola: ed;

alla lettera b), dopo le parole: cui l'Italia partecipa, sostituire la parola: e, con la parola: o;

alla lettera b), sopprimere, in fine, le parole: o approvati; sopprimere la lettera e).

BONALUMI. Si tratta di emendamenti tendenti solo ad una migliore formulazione letterale del testo; li ritiro, potendosi provvedere in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera b) sopprimere le parole: e concessione;

sopprimere la lettera e); in subordine, sostituire le parole: scambi culturali fra l'Italia e i, con le seguenti: rapporti culturali fra cittadini italiani e dei.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poiché non ritengo tali emendamenti essenziali, li ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 che, con l'emendamento Bonalumi testé approvato, risulta così formulato:

ART. 2.

(Attività di cooperazione).

Nell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

d) l'assistenza a popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

e) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

(È approvato).

Gli onorevoli Lezzi e Riccardo Lombardi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

ART. 2- bis.

(Controllo del Parlamento).

Per il controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, è costituita una Commissione parlamentare composta di 15 senatori e 15 deputati nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo la Commissione può richiedere ai Ministeri dati ed elementi sui singoli interventi e può conoscere — per acquisire elementi diretti di giudizio — i rappresentanti degli organismi pubblici e di quelli privati, nonché delle aziende a partecipazione statale, la cui attività direttamente o indirettamente interessi il settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La Commissione esprime, inoltre, pareri su tutti i disegni di legge che concernono la materia della cooperazione allo sviluppo.

LEZZI. L'emendamento proposto tende a soddisfare l'esigenza di strutturare anche in sede parlamentare il nostro lavoro in modo da consentire un maggior respiro all'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

CATTANEI, *Relatore*. Nutro una certa perplessità circa l'opportunità, dal punto di vista costituzionale più che politico, di inserire questo articolo 2-bis nel provvedimento in esame. Come mia opinione personale devo dire che non ho mai apprezzato l'attività delle commissioni interparlamentari, che in questi ultimi anni si sono moltiplicate nell'ambito del sistema parlamentare. Infatti delle due l'una: o le commissioni interparlamentari assolvono ad un puro ruolo di orientamento e di informazione nei confronti del Governo, e allora la sede naturale è quella dell'aula parlamentare o delle Commis-

sioni. Oppure la Commissione interparlamentare intende esercitare un controllo sull'operato dell'esecutivo (diverso è il caso delle commissioni interregionali, perché il controllo sugli atti regionali riguarda non il Governo ma gli enti locali), e allora sorgono problemi dal punto di vista costituzionale, che non sono facili da definire preliminarmente. In sostanza, il controllo sull'esecutivo è esercitato dal Parlamento, nella sua totalità, senza che esso possa delegare questa sua funzione ad una commissione interparlamentare: mi rifaccio, del resto, a quanto ho già avuto modo di dire, a suo tempo, sull'argomento.

Cogliendo la sostanza ed il significato dell'articolo 2-bis proposto dagli onorevoli Lezzi e Lombardi, ritengo possibile un'altra soluzione, riconducendo la questione nell'alveo della perfetta costituzionalità: impegnare, cioè, il Governo, sia pure con un ordine del giorno, a conclusione di questa seduta o di quella dell'Assemblea, a riferire periodicamente alle Commissioni affari esteri della Camera e del Senato sull'operato del Dipartimento, dando notizie e fornendo elementi di valutazione sui contratti in corso, sugli accordi *in itinere* e sulle attività dei paesi emergenti. In tal modo il Parlamento potrebbe non solo essere tempestivamente informato su quanto si svolge nell'ambito del Dipartimento, ma anche esercitare un'azione di stimolo e di controllo sugli organi del ministero.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo presentato; ritengo infatti che il controllo parlamentare — cui l'esecutivo non intende certo sottrarsi — possa essere opportunamente espletato dalle Commissioni esteri dei due rami del Parlamento, alle quali il Governo stesso sarà ben lieto di riferire periodicamente.

CARDIA. Può darsi che i colleghi socialisti ritirino il proprio emendamento, riflettendo sul fatto che, una volta avviato il meccanismo di questa legge, forse occorrerà procedere a molte modifiche al

provvedimento stesso, che appare già da oggi lievemente superato rispetto allo sviluppo non solo del pensiero italiano in materia, ma anche della prassi internazionale: si pensi alle modifiche apportate nella convenzione di Lomé, che costituiscono ancora un discorso aperto e si dovrebbero introdurre nella legislazione del nostro paese.

Se i colleghi insistessero sul loro emendamento, il gruppo comunista si asterebbe dalla votazione, per alcune perplessità sull'emendamento stesso. Infatti, la sua prima parte potrebbe portare a spogliare le due Commissioni esteri del Parlamento — e nel nostro caso il Comitato permanente formatosi in seno alla nostra Commissione — di poteri che sono di fatto molto più incisivi (perché basati sul regolamento della Camera e sulle facoltà proprie della Commissione esteri) di quanto non siano quelli di una Commissione interparlamentare. La seconda parte dell'emendamento, poi, attiene alla questione, anch'essa alquanto complessa, del parere da dare, da parte di questa eventuale Commissione interparlamentare, su tutti i disegni di legge concernenti la materia della cooperazione allo sviluppo. Ora, si tenga conto del fatto che i disegni di legge, in questo campo, saranno ben pochi, mentre saranno numerosi gli accordi di cooperazione fatti in base al provvedimento di legge che stiamo discutendo. E per tutto ciò non sarà sufficiente il parere della Commissione interparlamentare; ricordo, in proposito, che la nostra Commissione si espresse a suo tempo all'unanimità, se non erro, sulla necessità di votare in Assemblea un ordine del giorno sull'argomento: noi ne avevamo proposto una stesura, domandando al Governo di presentare al Parlamento per la ratifica almeno gli accordi generali interstatali di cooperazione, i quali contengono strutture complesse di cooperazione, il che rientrebbe, a nostro avviso, nel disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

Penso pertanto che le esigenze prospettate dai presentatori dell'articolo aggiun-

tivo potrebbero trovare migliore soddisfazione in un ordine del giorno del genere, che costituisce un forte impegno politico per il Governo.

LEZZI. Dopo aver ascoltato l'intervento del relatore, che sollecita il Governo a riferire alle Commissioni esteri del Parlamento, e le considerazioni dell'onorevole Cardia, l'onorevole Lombardi ed io, pur non essendo del tutto convinti della validità dei rilievi di carattere costituzionale avanzati a proposito del nostro articolo aggiuntivo, riteniamo opportuno ritirare quest'ultimo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Presidenza e compiti del CIPES).

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 27 maggio 1977, n. 227, è presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

Il CIPES approva la relazione annuale sull'attuazione della politica italiana di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La relazione, elaborata dal Ministero degli affari esteri, conterrà un consuntivo dell'attività dell'anno precedente e le linee previsionali e programmatiche per l'anno successivo e sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: « con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo ».

BONALUMI. L'emendamento mi sembra di per se chiaro: ho voluto introdurre una precisazione circa il contenuto dei problemi esaminati dal CIPES.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento: mi domando solo se non sia il caso di sostituire l'espressione: « paesi in via di sviluppo », con l'altra: « paesi emergenti », che è quella che figura nel nuovo titolo del testo unificato in esame.

BOTTARELLI. Abbiamo presentato un emendamento tendente a ripristinare il titolo originario del disegno di legge...

CATTANEI, *Relatore*. Ed allora possiamo lasciare l'emendamento così com'è, salvo rivedere la questione successivamente, in sede di coordinamento.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Bonalumi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, integrato dai ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità si riunisce almeno quattro volte l'anno allo scopo di:

a) emanare le direttive della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale della materia, coordinata con la politica economica estera e con gli obiettivi della cooperazione

economica internazionale, indicando tra l'altro le priorità per aree geografiche, paesi, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione nelle disponibilità finanziarie;

b) verificare lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e promuovere le misure eventualmente occorrenti a darvi impulso;

c) autorizzare la stipula di convenzioni ai sensi della presente legge, quando il complessivo importo della spesa superi lire 500 milioni;

d) approvare la relazione annuale di attuazione della presente legge, da elaborare a cura del Ministero degli affari esteri, che deve contenere l'indicazione di linee programmatiche previsionali e deve essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso ».

LEZZI. Richiamiamo particolarmente l'attenzione dei colleghi su quest'emendamento, che concretizza la nostra concezione circa i compiti del CIPES. In sostanza, continuiamo a sostenere che i poteri di programmazione e di indirizzo vanno ricondotti al CIPES come istituto decisionale superiore nei confronti degli effettivi contenuti della politica di programmazione.

CATTANEI, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo alinea dell'emendamento concernente l'integrazione del CIPES con i responsabili di altri dicasteri, mi dichiaro senz'altro favorevole.

Sugli altri alinea debbo confermare le mie perplessità. Infatti, in ordine ai punti a), b) e d), mi sembra che la materia in essi contenuta sia già prevista negli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame. In pratica, tali alinea tendono a dare una specificazione ulteriore e più dettagliata che però, a mio parere, renderebbe più « vischioso » e macchinoso il funzionamento sia del CIPES sia soprattutto del Dipartimento.

Sono contrario al punto c), laddove si parla di autorizzazione alla stipula di con-

venzioni quando il complessivo importo della spesa superi i 500 milioni. Tale cifra mi sembra troppo bassa. Tra l'altro, il meccanismo indicato dal gruppo socialista comporterebbe un rallentamento dell'attività del Dipartimento, nonché un deferimento nel tempo della possibilità di stipulare con la massima tempestività — cosa che, talvolta, si impone — convenzioni ed accordi.

BOTTARELLI. Il gruppo comunista considera questo articolo 3, nel quale vengono precisati i compiti e le funzioni del CIPES, come un articolo « chiave ». Per altro, gli emendamenti proposti dal gruppo socialista mi pare che si muovano nella direzione di una individuazione dei compiti di tale organismo. Infatti, il testo originariamente approvato creava una certa confusione tra funzioni di natura politica, che attengono ad organismi politici, e funzioni di natura amministrativa che spettano agli organi ministeriali, in particolare al Dipartimento.

Perciò, tenuto conto che l'emendamento presentato dai colleghi Lezzi e Lombardi tende ad eliminare ogni possibilità di confusione tra compiti politici ed amministrativi del CIPES, il gruppo comunista ritiene auspicabile il suo accoglimento, pur manifestando alcune perplessità in ordine alla cifra di 500 milioni prevista al punto c).

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è favorevole alla prima parte dell'emendamento presentato dal gruppo socialista.

Per quanto concerne i punti a), b) e d), ritengo che le procedure programmatiche ed amministrative che essi tendono ad introdurre rallenterebbero il lavoro dell'istituendo dipartimento, per cui dichiaro di condividere il parere espresso poc'anzi dal relatore.

In ordine al punto c), anche il Governo fa presente l'esiguità del limite di 500 milioni ivi stabilito. Questa legge è nata con l'obiettivo di perseguire strumenti e procedure atti a snellire ed a rendere più

puntuale l'attività del dipartimento: accogliendo questa parte dell'emendamento socialista, ritengo che cadremmo al di sotto di quanto stabilisce la nuova normativa per la dirigenza.

PRESIDENTE. Onorevole Lezzi, dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo, intende insistere sul suo emendamento?

LEZZI. Signor Presidente, modifichiamo il nostro emendamento, nel senso di ritirare tutti gli alinea e di far mia solo la prima frase fino alla parola « l'anno ».

PRESIDENTE. L'emendamento Lezzi-Lombardi risulta pertanto così formulato:

Aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, integrato dai ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

CATTANEI, *Relatore*. Sono d'accordo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anch'io.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi, aggiuntivo alla fine del primo comma, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lezzi, aggiuntivo di un comma, dopo il secondo, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La votazione dell'articolo 3 è rinviata ad un momento successivo.

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

(Funzioni di coordinamento del Ministero degli esteri).

Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura l'adeguata pubblicità degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonché dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo.

Gli enti pubblici e privati, le società e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendono operare nel settore della cooperazione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CIPES, nonché a comunicare al Ministero degli affari esteri i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni di cui al primo comma.

In mancanza delle suddette comunicazioni, o di corrispondenti richieste dei paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformità dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al precedente comma non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento: *Al secondo comma premettere le parole: I ministeri.*

BONALUMI. L'obiettivo dell'emendamento è quello di ottenere una maggiore funzionalità.

LOMBARDI RICCARDO. Mi sembra si tratti di un'aggiunta pleonastica.

BONALUMI. Ritiro l'emendamento, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti).

Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sarà effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei paesi in via di sviluppo dalla Comunità economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;

b) favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli paesi o gruppi di paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture produttive;

c) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei paesi in via di sviluppo, nonché la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri paesi interessati;

d) garantire un adeguato volume di interventi a favore di paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento: *alla lettera b) sostituire, in fine, la parola: « produttiva » con le altre: « e capacità ».*

CARDIA. Mi sembra più opportuno inserire le parole « e capacità » prima della parola « produttive ».

BONALUMI. Accolgo il suggerimento.

PRESIDENTE. L'emendamento Bonalumi-Cardia è pertanto così formulato: alla lettera *b*) del primo comma, aggiungere prima della parola « produttiva » le altre « e capacità ».

CATTANEI, *Relatore*. Il relatore è d'accordo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonalumi-Cardia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, con l'emendamento testé approvato; risulta del seguente tenore:

ART. 5.

(*Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti*).

Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sarà effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei paesi in via di sviluppo dalla Comunità economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;

b) favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli paesi o gruppi di paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture e capacità produttive;

c) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei paesi in via di sviluppo, nonché la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri paesi interessati;

d) garantire un adeguato volume di interventi a favore di paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Crediti finanziari*).

Per la concessione dei crediti finanziari, previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il Ministero degli affari esteri formula le proprie proposte sulla base degli indirizzi e dei criteri di priorità previsti dalla presente legge, delle direttive del CIPES e delle indicazioni del Comitato direzionale, di cui al successivo articolo 9.

In correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi del citato articolo 26, in favore dei paesi dei quali l'Italia intenda particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione al notevole impegno di cooperazione che vi sostiene o che intenda svolgere.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento: *sostituire il primo comma con il seguente*:

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è così modificato: « Nel quadro della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevo-

lati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato inoltre il seguente emendamento: *aggiungere dopo il primo comma il seguente:*

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è così modificato: « In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

BONALUMI. Ricordo ai colleghi che abbiamo ampiamente discusso di questo problema in Commissione. Inizialmente lo stesso gruppo della democrazia cristiana aveva chiesto la soppressione integrale del titolo V della legge n. 227, che era stata presentata dal ministro Ossola. Dopo una lunga discussione ed un'ulteriore sollecitazione del Governo, tramite l'onorevole Radi che aveva anch'egli presentato proposte di mediazione, siamo giunti a questa formulazione. Con questa parziale modifica dell'articolo 6 pensiamo che si possa, dal punto di vista di una positiva mediazione, raggiungere l'obiettivo che ci era-

vamo prefissati in ordine a questa problematica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lezzi e Riccardo Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Gli articoli 26 e 27 della legge 27 maggio 1977, n. 227, sono sostituiti come segue:

« Sulla base delle direttive emanate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato direzionale di cui all'articolo 2 approva, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, la concessione di crediti finanziari da parte del Mediocredito centrale, anche in consorzio con enti e banche esteri, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo, destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi.

Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Con la stessa legge verrà altresì stabilita una quota del fondo rotativo riservata alla concessione di crediti particolarmente agevolati o di contributi sugli interessi di crediti finanziari concessi in altra forma, per l'attuazione di programmi di cooperazione allo sviluppo in cui l'Italia sostiene un notevole impegno.

Per la residua quota del fondo rotativo la concessione dei crediti finanziari di cui al comma precedente da parte del Mediocredito centrale avviene mediante autorizzazione del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per il commercio con l'estero.

In caso di insufficienza del fondo rotativo di cui sopra, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali ed enti di Stato di paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministro del tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali estere crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministero del tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492 ».

CARDIA. Il testo che è stato presentato dai colleghi socialisti è senza dubbio il migliore, perché è più organico e chiaro e potrebbe essere concordemente approvato dalla Commissione, se non vi fosse a monte una questione che ci ha fatto discutere per mesi, anche perché è emerso un certo conflitto tra ministeri per la tutela, forse più gelosa di quanto non sarebbe necessario, delle competenze, per altro già stabilite in leggi e nelle prassi italiane.

Riteniamo che a questo punto non valga la pena di riaprire tale difficile questione ed una controversia che probabilmente ci impedirebbe di approvare il disegno di legge ancora per mesi.

Mi sembra quindi che la soluzione che è stata individuata dai colleghi democristiani possa essere accettata come un miglioramento del compromesso che è stato raggiunto tra due ministeri. Rimane ferma l'intenzione di ritornare sulla materia e di riordinarla secondo l'aspirazione che ha animato i colleghi socialisti.

LOMBARDI RICCARDO. Sono dell'opinione che questa annosa questione non debba turbare e complicare le cose. Poiché vi è questa soluzione di compromesso che accoglie la sostanza della questione, ritiriamo l'emendamento e aderiamo a quello Bonalumi, sostitutivo del primo comma.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli Lezzi e Riccardo Lombardi per l'importante contributo dato alla soluzione di questo problema, che si presentava così difficile per i lavori della nostra Commissione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento.

Al secondo comma, sostituire le parole: del citato articolo 26, con le altre: dei citati articoli 26 e 27.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole ai due emendamenti Bonalumi e a quello del Governo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è lieto di accogliere gli emendamenti presentati dall'onorevole Bonalumi e desidera ringraziare gli onorevoli Lezzi, Riccardo Lombardi e Cardia per l'adesione data a questa soluzione di compromesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Bonalumi, sostitutivo del primo comma dell'articolo 6, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sostitutivo del secondo comma, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Bonalumi, aggiuntivo di un comma, dopo il secondo, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso che, dopo le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 6.

(Crediti finanziari).

Il 1° comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è così modificato: « Nel quadro della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

Il 1° comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è così modificato: « In caso di insufficienza del fondo di cui al 2° comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di

detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

In correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi dei citati articoli 26 e 27, in favore dei paesi dei quali l'Italia intenda particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione al notevole impegno di cooperazione che vi sostiene o che intenda svolgere.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Comitato consultivo).

È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:

a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) dodici esperti delle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi specializzati nel settore del volontariato ci-

vile e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia.

Fanno parte del Comitato anche il direttore generale ed il vicedirettore generale del Dipartimento di cui al successivo articolo 9.

Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto c) del primo comma con il seguente:

c) dodici esperti nella materia della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni e organismi specializzati nel settore del volontariato civile e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre designati dagli organismi rappresentativi degli enti locali, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, uno dall'ISPE (Istituto studi programmazione economica), uno dal Governatore della Banca d'Italia.

Gli onorevoli Papa De Santis Cristina e Bottarelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto c) del primo comma, dopo le parole: Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, aggiungere le altre: tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

LEZZI. Aderiamo all'emendamento presentato dai colleghi Papa De Santis Cristina e Bottarelli, e pertanto ritiriamo il nostro.

CATTANEI, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento Papa de Santis e Bottarelli.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo preferirebbe mantenere la designazione da parte del Ministero degli affari esteri di almeno tre esperti; accetta, comunque, l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Papa De Santis e Bottarelli, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 7.

(Comitato consultivo).

È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composta da:

a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) dodici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi specializzati nel settore del volontariato civile e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle Regioni (designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 289), due designati dal Consiglio nazionale del-

le ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia.

Fanno parte del Comitato anche il direttore generale ed il vicedirettore generale del Dipartimento di cui al successivo articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Attività e compiti del Comitato consultivo).

Il Comitato consultivo è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determinerà le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni e non possono essere sostituiti da supplenti.

Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

2) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame,

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire il punto 1) con il seguente:

1) esprime pareri sulla programmazione generale della cooperazione allo sviluppo, nonché sui programmi, progetti e interventi sottoposti al suo esame.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ritiene importante l'emendamento.

BOTTARELLI. Anche noi riteniamo importante l'articolo, in quanto definisce le funzioni del comitato consultivo che abbiamo istituito. Ora, in base all'esperienza maturata durante gli anni di applicazione delle vigenti leggi, si è osservato che una dizione generica per precisare i compiti del comitato consultivo lascia un'eccessiva discrezionalità nel funzionamento di tale comitato. Pertanto, occorre definirne esattamente i compiti, in modo che la sua attività risponda agli scopi che il Parlamento si prefigge.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che, essendo la programmazione generale competenza del CIPES, cioè del comitato interministeriale, sembrerebbe qui — citandosi tra i compiti del comitato consultivo quello di esprimere pareri sulla programmazione medesima — che tale comitato debba pronunciarsi su un problema che è stato deciso da un organo superiore. Mi domando, pertanto, se non sarebbe più opportuno sopprimere l'aggettivo: « generale », lasciandosi stabilito che il comitato consultivo deve esprimere pareri « sulla programmazione della cooperazione allo sviluppo », cioè sui programmi di settore.

CARDIA. Possiamo trovare una formula di compromesso per risolvere la questione: ma potrebbe anche essere implicito che il comitato si riunisce quando l'esecutivo ritenere opportuno, su basi obiettive, che si giunga ad un accordo di procedure fra Governo e comitato consultivo. Abbiamo dato vita a questo comitato, con-

ferendogli un certo rilievo, e perciò non mi pare opportuno che in una legge figurì una formula così drasticamente riduttiva dei poteri del comitato medesimo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Dipartimento e Comitato direzionale).

I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del Dipartimento per la cooperazione con i paesi emergenti istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una direzione generale del Ministero stesso.

L'organizzazione del Dipartimento è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri.

Al Dipartimento è preposto un Comitato direzione che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e da funzionari del Ministro chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

Per il coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri con quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale è integrato da funzionari dei Ministeri interessati designati dai rispettivi Ministri.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

La nomina a direttore generale e a vicedirettore generale del Dipartimento è conferita rispettivamente ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, e dell'articolo 17, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il comma aggiuntivo proposto si rende tecnicamente necessario al fine di evitare i dubbi interpretativi sulle norme applicabili per la nomina rispettivamente a direttore generale e a vicedirettore generale del Dipartimento.

LOMBARDI. Desidererei sapere se nel provvedimento che si intende varare la possibilità di nomina a direttore generale è contemplata anche per elementi competenti estranei all'amministrazione dello Stato; se la risposta è affermativa, il correttivo introdotto dal Governo non mi trova consenziente. Personalmente ritengo che per una attività di questo genere non deve sempre preferirsi un membro dell'amministrazione dello Stato.

BONALUMI. Personalmente, condivido il quesito posto dall'onorevole Lombardi.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In realtà, l'emendamento proposto può essere dettato da eccessivi scrupoli; del resto, un problema di così grande rilievo, per ciò che riguarda l'amministrazione degli esteri, non può essere risolto con l'approvazione di un articolo di questo disegno di legge.

Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

Al fine suindicato detti Ministeri devono dare preventiva comunicazione al Di-

partimento dei programmi e delle iniziative di loro competenza attinenti al settore della cooperazione allo sviluppo.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, dopo la modifica testè approvata, risulta così formulato:

ART. 9.

(Dipartimento e Comitato direzionale).

I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del « Dipartimento per la cooperazione con i paesi emergenti » istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una direzione generale del Ministero stesso.

L'organizzazione del Dipartimento è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri.

Al Dipartimento è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

Per il coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri con quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale è integrato da funzionari dei Ministeri interessati designati dai rispettivi Ministri.

Al fine suindicato detti Ministeri devono dare preventiva comunicazione al Dipartimento dei programmi e delle ini-

ziative di loro competenza attinenti al settore della cooperazione allo sviluppo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

(Compiti del Comitato direzionale).

Il Comitato direzionale approva le iniziative di cooperazione allo sviluppo sulla base delle direttive emanate dal CIPES.

Il Comitato direzionale provvede inoltre:

a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, ultimo comma;

b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire;

c) a determinare le direttive per l'attività del Dipartimento.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attività del dipartimento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Alla lettera b), secondo comma, sostituire le parole: sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire con le altre: sia superiore a 250 milioni.

Sopprimere la lettera c).

Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Comitato direzionale provvede inoltre ai seguenti adempimenti: a) approvazione delle singole operazioni di cui all'articolo 14; b) approvazione delle speciali

convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando il complessivo importo della spesa non superi lire 500 milioni; c) riscontro del consuntivo di spesa del Dipartimento; d) determinazione delle direttive per l'attività del Dipartimento.

LEZZI. Non riteniamo opportuno lo emendamento che il Governo propone alla lettera b), in quanto non si può non fissare un tetto massimo per l'importo delle convenzioni da approvare da parte del Comitato direzionale; con il nostro emendamento abbiamo previsto che detto tetto non debba superare i 500 milioni; tuttavia, poiché al riguardo la formulazione originaria dell'articolo fissa un importo complessivo compreso tra i 250 milioni ed i 2 miliardi di lire, non abbiamo difficoltà a ritirare il nostro emendamento se il Governo ritirerà il proprio.

PRESIDENTE. Il Governo intende mantenere il suo emendamento?

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ritira il proprio emendamento alla lettera b).

LEZZI. Anche il gruppo socialista ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine della lettera b) del secondo comma, le seguenti parole: Le convenzioni di importo superiore a 2 miliardi di lire sono approvate dal CIPES.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole a tutti e tre gli emendamenti.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole all'emendamento Bonalumi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo sostitutivo del primo comma, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi, aggiuntivo alla fine della lettera b) del secondo comma, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, soppressivo della lettera c) accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 che, dopo le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 10.

(*Compiti del Comitato direzionale*).

Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attività del Dipartimento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale, provvede inoltre:

a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, ultimo comma;

b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire. Le convenzioni di importo superiore ai 2 miliardi di lire sono approvate dal CIPES.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

(*Istituto agronomico per l'oltremare*).

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvale principalmente dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo pre-

senterà al Parlamento un disegno di legge di ristrutturazione dell'Istituto stesso.

Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

Per la cooperazione allo sviluppo del settore agricolo, il Ministero degli affari esteri può avvalersi dell'Istituto Agronomico per l'oltremare, che assume in detto settore le funzioni di organo tecnico del Dipartimento ed al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge di ristrutturazione dell'Istituto stesso.

LEZZI. Del problema trattato nell'articolo 11 abbiamo già discusso nel corso dei nostri precedenti lavori.

Credo, per altro, che anche l'ultima formulazione di tale articolo riconfermi le ragioni della nostra contrarietà al fatto che si stabilisca per legge la consulenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare, consulenza che, del resto, è già in atto.

Abbiamo già rilevato come, a livello universitario e scientifico, esistono già le facoltà di agraria di Firenze e di Napoli. Con questo articolo, invece, siamo costretti a prendere in considerazione un istituto che, tra l'altro, deve essere riformato. Già nella passata legislatura, infatti, venne tentata una iniziativa in tal senso che, però, non ebbe buon esito.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 11. Se, però, la Commissione dovesse essere di avviso diverso, insisteremmo perché venga accolto il testo da noi proposto.

SALVI. Vorrei sapere che cosa succederebbe se venisse soppresso l'articolo 11. L'Istituto agronomico per l'oltremare viene finanziato, infatti, attraverso uno stanziamento quanto mai esiguo previsto nel bilancio del Ministero per gli affari esteri. Sono pertanto contrario agli emendamenti Lezzi.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'obiettivo è comunque quello di farne un organo tecnico del Dipartimento.

BOTTARELLI. Mi sembra che l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 11 vada incontro, in una certa misura, anche alle esigenze prospettate dal collega Lezzi circa la possibilità di attribuire al Dipartimento non solo la utilizzazione unica dell'Istituto agronomico per l'oltremare per quanto concerne la cooperazione nel settore agricolo, ma anche la possibilità di utilizzare altre strutture.

Da questo punto di vista, mi pare che esista un margine di flessibilità, in base al quale l'ipotesi del Governo non risulta contrastante con quella del gruppo socialista. C'è poi un'altra ragione che milita a favore dell'accettazione dell'emendamento del Governo: mi riferisco all'impegno a rivedere le strutture e l'organizzazione dell'Istituto suddetto, per cui si ravvisa la necessità di stabilire quali ruoli e quali funzioni tale istituto debba avere.

LOMBARDI RICCARDO. Penso sia utile sopprimere questo articolo, perché stabilire con una legge l'obbligo di presentare un'altra legge mi sembra quanto meno stravagante.

Ritengo, inoltre, che privilegiare un istituto tra i tanti che possono esercitare la consulenza prevista sia cosa poco comprensibile. Il CIPES, infatti, potrà rivolgersi al CNR o ad altri istituti, per cui non si capisce perché debba essere privilegiato l'istituto suddetto, sia pure nell'ambito di una organizzazione già esistente.

Lascerei, perciò, al CIPES il compito di organizzare le consulenze, prevedendo tutte

le modificazioni istituzionali che si rendessero necessarie.

Non dico queste cose con l'intento di togliere un privilegio ad un istituto; se di questo fossimo tutti convinti, non avrei nemmeno chiesto la parola. Ma ho l'impressione invece, che siamo tutti assai poco convinti, tanto che il Governo quasi ci invita a riformulare il suo emendamento.

In ogni caso è necessario precisare, a mio avviso (qualora l'emendamento governativo venisse approvato) che le possibilità di concedere finanziamenti per contratti di ricerca all'istituto agronomico di Firenze non è preclusiva della stessa possibilità nei confronti di altri istituti di ricerca.

PRESIDENTE. La dizione dell'emendamento governativo comporta questa sua ultima tesi, onorevole Lombardi; non c'è preclusione.

SALVI. Il mio parere è contrario a quello testè espresso dal collega Lombardi.

Quando, alcuni anni fa, discutemmo la legge n. 1222, ricordo che parlammo di questo Istituto agronomico per l'oltremare esistente a Firenze. Siamo andati a visitarlo ed abbiamo potuto verificare che esso dispone di una serie di attrezzature — biblioteca, emeroteca, eccetera — anche a livello sperimentale particolarmente valide. Però questo istituto, che ha lavorato in passato assai bene ed è conosciuto anche all'estero, non può oggi vivere perché il fondo stanziato nel bilancio ordinario del Ministero degli affari esteri è sufficiente solamente a pagare il personale che è oggi presente nell'istituto stesso. Quindi l'articolo 11, così come è stato suggerito dal Governo, secondo me ha un senso; vi è una certa contraddizione, è vero, ma il Governo di allora si era impegnato a dare una struttura diversa e finanziamenti che poi non sono stati concessi. Se prevediamo che l'istituto possa svolgere per conto del Ministero degli affari esteri questi lavori, potrà avere un contributo sulla base della legge per la cooperazione allo sviluppo, oltre al finanziamento già stanziato nel bilancio del ministero stesso. Mi

sembra che questo sia un modo per richiamare il Governo a non lasciare inutilizzato l'istituto in questione.

Abbiamo ricevuto pressioni da parte delle regioni e degli enti locali che si sono dichiarati disposti a dare propri contributi per partecipare all'osviluppo di questo ente.

Sono pertanto favorevole all'approvazione dell'articolo 11 nel testo proposto dal Governo.

LOMBARDI RICCARDO. Non sarebbe possibile raggiungere lo stesso scopo con un ordine del giorno?

SALVI. Purtroppo sappiamo che gli ordini del giorno rimangono agli atti ma nessuno ne tiene conto. Vorrei che vi fosse un impegno maggiore da parte del Governo in questa direzione.

KESSLER. Questo istituto dipende dal Ministero degli affari esteri e non mi pare fuori posto il rilievo avanzato dall'onorevole Riccardo Lombardi. Nel testo proposto infatti si dice che si deve provvedere alla ristrutturazione, ma chi sa di preciso se e come debba essere ristrutturato? Questo istituto potrebbe avere solo bisogno di danaro, per cui forse sarebbe più opportuno usare una dizione meno impegnativa e soprattutto meno stereotipa. Si parla sempre di ristrutturare tutto, usando un'espressione burocratica. Se si potesse « attutire » un po' questa formulazione, sarei d'accordo.

BOTTARELLI. Ritengo che sia possibile trovare una formulazione che consenta di prevedere una utilizzazione dell'istituto che, come struttura pubblica e in modo coordinato, può contribuire alla nostra politica di cooperazione nei confronti dei paesi in via di sviluppo; non si tratta di prevedere una forma di privilegio, in quanto l'attività dell'istituto dovrebbe essere affiancata ad altre.

CATTANEI, Relatore. Alle motivazioni esposte dagli onorevoli Salvi e Bottarelli mi sembra che in definitiva abbia aderito anche l'onorevole Lezzi, in uno sforzo di

comprensione nei confronti del quale dovremmo essere tutti molto sensibili. Come è stato ricordato, il contributo per l'Istituto agronomico per l'oltremare è previsto nel bilancio del Ministero degli affari esteri, ma riesce a coprire esclusivamente gli oneri per il personale. D'altra parte tale istituto gode di fama internazionale ben meritata. Sono d'accordo con le osservazioni di principio fatte dagli onorevoli Lombardi e Kessler in ordine all'ultimo comma. Dal punto di vista della produzione legislativa, mi sembra un fatto anomalo stabilire in una legge che il Governo presenterà un'altra legge per ristrutturare l'istituto agronomico per l'oltremare. La via più corretta sarebbe quella dell'ordine del giorno; però la preoccupazione espressa dall'onorevole Salvi ha un certo fondamento: nella prassi parlamentare sappiamo quale sorte hanno gli ordini del giorno. Pertanto richiamare la necessità di una ristrutturazione in questo disegno di legge può essere opportuno sotto questo profilo. Ma una cosa è prefigurare l'apporto tecnico dell'istituto al dipartimento, altra cosa è prevedere una sua ristrutturazione; questo non rientra affatto nella filosofia del nostro provvedimento.

Per conciliare queste diverse esigenze, mi permetterei di proporre il seguente testo, che è ristretto dal punto di vista della formulazione letterale rispetto all'emendamento del Governo: « Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri può avvalersi anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento il disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso ».

In questo modo eliminiamo il riferimento specifico nell'ultimo comma alla presentazione da parte del Governo di un disegno di legge; nello stesso tempo eliminiamo nel primo comma il riferimento alla qualifica di organo tecnico del dipartimento.

CARDIA. Non sarei d'accordo, e vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, sulla formula adottata per quanto riguarda la riforma e la ristrutturazione di quest'istituto.

Tale materia, infatti, è stata da noi ampiamente discussa, ed è risultato anche ai colleghi che hanno partecipato da vicino ai nostri lavori che per servire agli scopi della cooperazione agricola l'istituto agronomico per l'oltremare dev'essere, sì, finanziato, ma anche profondamente ristrutturato, in quanto il suo attuale stato è tale da non consentire che lo si utilizzi seriamente per gli scopi predetti.

Noi desideriamo che il Governo, in occasione di questa legge, assuma un preciso impegno di riforma, ricordando che impegni del genere sono stati introdotti in testi legislativi, quando si trattava di procedere ad una ristrutturazione. L'accettazione, almeno da parte di certe forze politiche, di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo sostitutivo presentato dal Governo è condizionata strettamente all'adeguamento dello strumento di cui ci occupiamo che, ripeto, noi vorremmo fosse avviato con questo provvedimento di legge.

CATTANEI, *Relatore*. Posso anche accogliere la formula prospettata dal Governo con il suo emendamento: ma per stabilire in questo testo l'impegno dell'esecutivo non a presentare un disegno di legge, ma a procedere alla ristrutturazione dell'Istituto agronomico d'oltremare, mi sono permesso di suggerire una formula alternativa per il secondo comma dell'emendamento: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà con legge alla ristrutturazione dell'Istituto stesso ».

BONALUMI. Potremmo anche accettare questa modifica, ma resta il fatto che il testo proposto dal Governo è quello che in modo più semplice traduce il senso della discussione che abbiamo fatto sull'argomento.

PRESIDENTE. Con la nuova formula proposta si obbligherebbe il Parlamento, una volta ricevuto il progetto di legge governativo, a definirne l'approvazione entro un anno.

CATTANEI, *Relatore*. Alla luce di queste considerazioni, rinuncio alla mia proposta di modifica, e mi dichiaro favorevole all'emendamento del Governo.

LOMBARDI RICCARDO. Resta però il fatto che si afferma un'interdizione a stipulare dei contratti di ricerca finanziati con altri istituti.

PRESIDENTE. No, questo punto è previsto espressamente dalla legge...

LOMBARDI RICCARDO. Ma il CIPES può concedere finanziamenti a scopo di ricerca a chi vuole: se si fa una specificazione particolare a proposito dell'Istituto agronomico per l'oltremare ciò potrebbe far pensare che detti finanziamenti sono esclusi nel caso di convenzioni fatte a scopo di ricerca con altri istituti.

CATTANEI, *Relatore*. Il riferimento all'Istituto agronomico per l'oltremare, fatto nel primo comma dell'emendamento governativo, quale organo di consulenza, fra gli altri, del Dipartimento, è necessario per giustificare il secondo comma, e quindi l'impegno del Governo a presentare un progetto di legge per la ristrutturazione dell'istituto stesso: non potremmo, pertanto, eliminare il primo comma e lasciare il secondo, che non avrebbe più senso logico.

LOMBARDI RICCARDO. Mentre dichiaro di ritirare l'emendamento presentato insieme al collega Lezzi, ritengo occorra precisare che l'interpretazione da dare all'emendamento governativo, nel caso venga approvato, è la seguente: che la possibilità di concedere finanziamenti per contratti di ricerca all'istituto agronomico di Firenze non è preclusiva della stessa possibilità nei confronti di altri istituti di ricerca.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sembra che la lettera dell'emendamento governativo sia già chiara, in proposito, e comunque che la Commissione è unanime in questo orientamento.

PRESIDENTE. La sua interpretazione, onorevole Lombardi, è condivisa, oltre che dal Governo, da tutta la Commissione, unanimemente.

CATTANEI, *Relatore*. Proporrei anche di eliminare dall'emendamento governativo l'inciso: « che assume in detto settore le funzioni di organo tecnico del Dipartimento ». Come pure, sarebbe meglio dire, sotto il profilo tecnico, al secondo comma dell'emendamento stesso, « un disegno di legge per la ristrutturazione ».

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritiro la formulazione originaria dell'emendamento governativo e, aderendo ai suggerimenti del relatore, propongo una nuova formulazione che consegno al Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'emendamento governativo, interamente sostitutivo dell'articolo 11:

ART. 11.

(*Istituto agronomico per l'oltremare*).

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri può avvalersi anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso.

CATTANEI, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo).

I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».

Il Fondo è gestito dal Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Dipartimento per la cooperazione con i paesi emergenti del Ministero degli affari esteri.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento di funzionari da lui delegati.

Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nel successivo articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività del Dipartimento.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per

le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, la inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità ».

LEZZI. L'emendamento si illustra da sé.

CATTANEI, *Relatore*. La frase suggerita mi sembra pleonastica, in quanto essa si riferisce ad un obbligo cui già ora il Ministero non può sottrarsi.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La frase che ci viene proposta dagli onorevoli Lezzi e Lombardi era stata a suo tempo suggerita anche dal Governo e dai suoi organi tecnici; però un esame più approfondito della questione la fa ritenere non rispondente alle norme generali che regolano le gestioni fuori bilancio; non ritengo, pertanto, di poter accogliere l'emendamento in oggetto.

LOMBARDI RICCARDO. Ma quella da noi proposta sarebbe una specificazione particolare appunto nel settore delle gestioni fuori bilancio, in cui mancano delle apposite norme...

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non è così, perché c'è una legge specifica che regola le attività dette impropriamente « fuori bilancio ».

KESSLER. Mi domando se questo Dipartimento ha o no personalità giuridica: leggendo la legge, sembrerebbe di no. Sa-

rebbe da vedere la legge 25 novembre 1971, n. 1041, che probabilmente è quella che disciplina le amministrazioni delegate. Ora, se il Dipartimento viene ad assumere la figura giuridica della funzione delegata, esiste tutta una disciplina giuridica che in proposito stabilisce poteri, doveri e forme di controllo, e quindi non sarebbe necessario introdurre l'emendamento. Se non fosse identificata l'ipotesi della funzione delegata, bisognerebbe chiedersi quale sia la natura giuridica di questo Dipartimento; quindi, il tutto deve essere contenuto nel richiamo alla legge che disciplina la materia della contabilità autonoma.

SALVI. L'articolo 9 della legge del 25 novembre 1971, n. 1041, mi sembra sufficientemente chiaro ed in grado di fugare i dubbi dell'onorevole Lezzi.

CATTANEI, *Relatore*. Dopo queste delucidazioni non credo che l'onorevole Lezzi voglia insistere nel proporre il suo emendamento.

LOMBARDI RICCARDO. Accolgo la proposta del relatore, ritirando l'emendamento socialista aggiuntivo dopo il quarto comma.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti alla lettera a) del quinto comma:

Aggiungere, dopo le parole: « di bilancio previsti », *le altre:* « nel precedente articolo 6 e »;

Sostituire le ultime tre righe con le seguenti: « verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato ».

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il richiamo all'articolo 6 estende la normativa indispensabile per rendere rapida la concessione dei contributi; il secondo emendamento è solo tecnico-formale.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo aggiuntivo alla lettera a) del quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo sostitutivo alla lettera a) del quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 12.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo).

I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».

Il Fondo è gestito dal Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al « Dipartimento per la cooperazione con i paesi emergenti » del Ministero degli affari esteri.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento o da funzionari da lui delegati.

Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nel precedente articolo 6 e nel successivo articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed or-

ganismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività del Dipartimento.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Autonomia finanziaria del Dipartimento).

In deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;

2) nella stipula delle convenzioni e dei contratti di cui al precedente n. 1), il parere della citata Sezione speciale sostituisce a tutti gli effetti giuridici il parere del Consiglio di Stato;

3) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle Rappresentanze italiane all'estero interes-

sate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19 della presente legge;

4) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle Rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

5) i fondi accreditati alle Rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono - su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15 - essere trasferiti ad altre Rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al punto 1 aggiungere le seguenti parole: « In tale ipotesi, adeguata pubblicità dovrà essere data all'intenzione del Dipartimento di stipulare convenzioni o contratti ed a tal fine verrà istituito presso gli uffici del Dipartimento un apposito albo pubblico con l'elenco di tutte le convenzioni e contratti da stipulare per ogni programma; gli uffici del Dipartimento riceveranno inoltre tutte le offerte relative a tale pubblicità fino a 15 giorni prima di ciascuna riunione della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 15 ».

Sostituire il punto 2) con il seguente:

« 2) nella stipula delle convenzioni e dei contratti di cui al precedente numero 1), fino ad un importo di lire 300 milioni, il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 15 sostituisce a tutti gli effetti giuridici il parere del Consiglio di Stato; tale parere non potrà comunque essere espresso prima di 45 giorni dalla pubblicità di cui al precedente punto 1) e senza che la sezione speciale sia adeguatamente documentata su tutte le offerte pervenute ».

LEZZI. Per quanto riguarda il primo emendamento, è evidente che esso ha ad oggetto la necessità di dare adeguata pubblicità alla stipula di convenzioni o contratti da parte del Dipartimento; si fa rilevare che un piccolo ufficio ben attrezzato potrebbe senz'altro rispondere a queste esigenze.

CATTANEI, *Relatore*. Sono contrario.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se si dovesse adottare il meccanismo che ci viene proposto, almeno venti persone, delle pochissime che il Dipartimento avrà a disposizione, dovrebbero essere consacrate solo a questo tipo di pratiche; inoltre, è da tener presente che se tale metodo si dovesse applicare a tutti i contratti, dato il numero assai rilevante, si andrebbe incontro a non poche difficoltà.

LEZZI. Ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 13, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Iniziativa del Dipartimento*).

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi su indicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con

il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di questo ultimo del relativo importo che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cendenti;

b) sovrintende alla partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) concorre, su richiesta dei paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;

d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazioni di esperti e di imprese italiane che interessino lo sviluppo di detti paesi;

e) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

f) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperanti volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37, con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari e ne tutela il lavoro;

g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi; concedendo borse di studio ed altri sus-

sidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

h) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi; mediante l'invio di missioni nei citati paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

i) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguono finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

l) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e — ove del caso — l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

m) attua le misure necessarie per la realizzazione di quanto previsto nell'articolo 4, primo comma;

n) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera d), dopo le parole: « progettazioni di », aggiungere l'altra: « istituti ».

Sostituire la lettera m) come segue:
m) « cura direttamente o avvalendosi di esperti o enti specializzati, pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento ».

BOTTARELLI. Sono favorevole a questo emendamento; tuttavia ho alcune perplessità in ordine alla necessità di avvalersi di organismi od esperti, come risulterebbe dall'attuale formulazione. Proporrèi, pertanto, che il Governo modificasse in questo senso l'emendamento.

LEZZI. Concordo con l'onorevole Bottarelli; del resto eliminare la frase: « avvalendosi di esperti o enti specializzati », non vuol dire che il Ministero non possa poi avvalersene. C'è l'esigenza di consentire alle imprese di poter concorrere.

PRESIDENTE. L'emendamento potrebbe essere così modificato: « cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare ».

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accolgo la proposta del Presidente.

CATTANEI, *Relatore*. Accetto gli emendamenti governativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, aggiuntivo alla lettera d), accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, accolto dal relatore, così formulato:

Sostituire la lettera m) con la seguente:

m) cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività

del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 che, a seguito delle modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 14.

(Iniziativa del Dipartimento).

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi su indicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di questo ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

b) sovrintende alla partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) concorre, su richiesta dei paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;

d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazioni di istituti, imprese italiane o di

esperti che interessino lo sviluppo di detti paesi;

e) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

f) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperanti volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37, con i quali può stipulare apopsite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari e ne tutela il lavoro;

g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi; concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

h) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi; mediante l'invio di missioni nei citati paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono

estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

i) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

l) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e — ove del caso — l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

m) cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare.

n) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Sezione speciale del Comitato consultivo).

Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera *a)*, alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)* ed *i)* del precedente articolo e al successivo articolo 37, alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere *g)* ed *h)*, nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere *a)*, *f)* e *g)* del precedente articolo ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una Sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta di sette membri, tra i quali è compreso

di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato); gli altri componenti sono scelti in ragione di due per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 7, primo comma; la Sezione è integrata, per la trattazione delle materie attinenti al volontariato civile, da due rappresentanti della Sezione speciale di cui all'articolo 37, primo comma.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della Sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

al primo comma, dopo la parola: sovvenzioni, aggiungere le altre: previsti dall'articolo 6 e dalle.

Gli onorevoli Conte e Bottarelli hanno presentato il seguente emendamento:

al primo comma, sostituire le parole da: e composta di sette, alla fine, con le parole: essa è composta di undici membri, tra i quali è di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato); gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le categorie presenti nel Comitato consultivo.

CONTE. In questa nuova formulazione delle ultime undici righe del primo comma manteniamo la struttura già prevista nella precedente legge n. 1222.

Ci rendiamo conto che questa volta la struttura è diversa e che il ruolo assegnato alla sezione speciale è più rilevante rispetto al passato. Pertanto, con la presentazione dell'emendamento, da una parte cerchiamo di porre la sezione speciale nella condizione di costituire il punto di riferimento per l'attuazione delle indicazioni programmatiche che si sono definite nell'istituzione del Dipartimento; dall'altra cerchiamo di far partecipare in questa struttura così centralizzata tutte le componenti che già abbiamo previsto partecipassero nel Comitato consultivo.

È evidente che può anche sorgere la preoccupazione che si crei un fenomeno di sovraccarico, ma ci sembra che in questo caso la collegialità, la partecipazione dei componenti non debbano essere poste in contraddizione con la funzionalità; anzi, ci pare che debbano costituire la base essenziale perché si possa andare in direzione dell'attuazione di iniziative che, altrimenti, rischierebbero di rimanere pure enunciazioni.

A questo proposito intendo anticipare una questione della quale discuteremo quando arriveremo ad esaminare l'articolo 37 del disegno di legge al nostro esame: in esso, infatti, si prevede il funzionamento di una sezione speciale relativa agli enti privati. La soluzione di tale questione ci pare che possa essere soltanto quella di assegnare a questo unico punto di riferimento, costituito dalla sezione speciale prevista all'articolo 15, i poteri, in tal modo avviando un processo agile e snello di intervento ed anche di controllo.

È significativo, ad esempio, il fatto che in un primo momento abbiamo accettato come rilevante la partecipazione delle regioni al comitato consultivo e poi, nello ambito di questo, abbiamo previsto la presenza del mondo della cooperazione e dell'imprenditoria pubblica e privata. Si tratta di tanti momenti che poi trovano nella sezione speciale la possibilità di attuare quelle che non debbono rimanere, anche questa volta, indicazioni generali, ma debbono invece rientrare in una logica di programmazione.

CATTANEI, *Relatore*. Il relatore non è pregiudizialmente contrario all'emendamento presentato dal gruppo comunista. Ha, però, delle perplessità in ordine al fatto che i componenti della sezione speciale vengano aumentati da sette a undici. Ciò, a suo avviso, potrebbe danneggiare la funzionalità della sezione medesima.

Tuttavia, il relatore si permette di fare due osservazioni, l'una formale; l'altra che, pur essendo precipuamente formale, può coinvolgere aspetti di sostanza.

Innanzitutto alla sedicesima riga, dopo la parola « esteri » sarebbe bene mettere

un punto e virgola per poi riprendere con « essa è composta... ».

In secondo luogo sarebbe opportuno sostituire alla parola « categorie » l'altra « componenti ». Il primo termine, infatti, sembra al relatore alquanto restrittivo, poiché potrebbe portare ad escludere la possibilità di inserire nella sezione speciale esponenti di altri organismi o enti.

CONTE: Accetto le due modifiche formali proposte dal relatore.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole allo emendamento presentato dal gruppo comunista con le modifiche che il relatore ha testè suggerito.

CATTANEI, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo e quello Conte-Bottarelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, aggiuntivo al primo comma, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Conte-Bottarelli, sostitutivo al primo comma, accettato dal Governo e dal relatore, con le modifiche proposte da quest'ultimo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 che, dopo le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 15.

(Sezione speciale del Comitato consultivo).

Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera a), alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dal precedente articolo 6, dalle lettere c), d), f), g) ed i) del precedente articolo e al successivo articolo 37, alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere g) ed h), nonché

all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere a), f) e g) del precedente articolo ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una Sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri; essa è composta di undici membri, tra i quali è di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato); gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della Sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato dirigenziale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

(Convenzioni).

Per la realizzazione di iniziative a carattere specializzato previste nei programmi di cooperazione, il direttore generale del Dipartimento — sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 — con le modalità di cui all'articolo 13, può stipulare speciali convenzioni con enti pubblici e privati, provvisti di personalità giuridica o con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla predetta Sezione speciale, nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 in relazione all'articolo 14, lettera f).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico dell'amministrazione degli affari esteri per la realizzazione delle iniziative programmate con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo la registrazione del de-

creto di approvazione della convenzione stessa.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionali, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Nelle medesime forme di cui al primo comma del presente articolo il direttore generale del dipartimento può stipulare convenzioni e contratti con gli enti ivi indicati, con università, o con singoli esperti, per la prestazione di consulenze tecniche, e per studi, ricerche e documentazioni attinenti alle finalità della presente legge ».

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo comma già figurava nell'articolo 16, ma era stato tolto per ragioni di snellezza. Dopo aver riflettuto con maggiore attenzione, ci siamo resi conto che esso poteva essere importante per consentire un migliore finanziamento del Dipartimento, tanto più che non si tratta di una norma che è facilmente reperibile nel contesto del provvedimento.

CATTANEI, *Relatore*. Poiché, in pratica, il problema si pone unicamente per le università, inviterei il rappresentante del Governo a ritirare il suo emendamento e a proporre l'aggiunta della parola « università » nel primo comma dell'articolo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato e di accedere alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Il Governo, aderendo alla proposta del relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « personalità giuridica », aggiungere le altre: « con università ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 che, con la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 16.

(Convenzioni).

Per la realizzazione di iniziative a carattere specializzato previste nei programmi di cooperazione, il direttore generale del Dipartimento — sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 — con le modalità di cui all'articolo 13, può stipulare speciali convenzioni con enti pubblici e privati, provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula della predetta Sezione speciale, nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 in relazione all'articolo 14, lettera f).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico dell'Amministrazione degli affari esteri per

la realizzazione delle iniziative programmate con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo la registrazione del decreto di approvazione della convenzione stessa.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

(Personale addetto al Dipartimento).

Il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati nominati con le modalità di cui all'articolo 25, terzo comma;

c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori ruolo o di comandati, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

d) personale estraneo alla pubblica amministrazione che al momento dell'entrata in vigore della presente legge presti servizio con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

e) esperti estranei alla pubblica amministrazione — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla Sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — nominato con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite massimo di 12 unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

Il personale di cui alla precedente lettera d) può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio pres-

so il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.

Le spese relative al personale di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma, ivi comprese le indennità per lavoro straordinario, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.

Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto agli articoli 28 e 30 della presente legge.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine della lettera a), le seguenti parole: « secondo i contingenti minimi di cui all'allegata tabella D) ».

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Codrignani Giancarla e Bottarelli hanno presentato il seguente emendamento: *al primo comma sopprimere la lettera b).*

CODRIGNANI GIANCARLA. L'emendamento proposto deriva dal fatto che non si vede l'opportunità di inserire i magistrati in questo ordinamento, cosa che appare del tutto impropria.

SALVI. Ricordo che nessun magistrato può essere utilizzato ai fini della coopera-

zione, se ciò non sia specificamente espresso. Infatti i magistrati hanno una regolamentazione di carattere diverso nella pubblica amministrazione. Se non inserissimo espressamente questa categoria, vieteremo ai magistrati di contribuire alla collaborazione tra il nostro e gli altri paesi.

PRESIDENTE. Desidero ricordare agli onorevoli Codrignani Giancarla e Bottarelli una mia esperienza personale. Vi sono alcuni paesi, come la Somalia alcuni anni fa, che chiedevano espressamente che l'Italia mandasse dei magistrati ai fini dell'assistenza tecnica nel settore della regolamentazione delle acque. Di fronte a tale richiesta fu inviato un magistrato, presidente di una sezione del tribunale di Savona. Ora, se non si inserisce nella legge questo espresso richiamo, un magistrato non può essere distaccato ed inviato in questi paesi. Questa è la ragione della norma. È evidente però che spetta alla Commissione decidere.

CODRIGNANI GIANCARLA. Non intendo farne una questione grave, tuttavia, poiché si tratta di un Dipartimento con persone addette, non mi pare che si tratti dello stesso caso citato nell'esempio del Presidente.

CATTANEI, *Relatore*. Mi rendo conto delle osservazioni dell'onorevole Giancarla Codrignani. L'interrogativo ha un suo fondamento: perché dobbiamo prevedere tra il personale del Dipartimento anche i magistrati? Credo che poi il Ministero degli affari esteri farebbe un uso estremamente discrezionale e limitativo di questa eventuale previsione, se fosse confermata nell'articolo 17. Poiché d'altra parte l'articolo 17 è estremamente generico e vi si prevede la possibilità di aggregare al personale del Dipartimento tutti i dipendenti dell'amministrazione pubblica in senso lato, porre l'esclusione proprio dei magistrati non lo ritengo opportuno né apprezzabile.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi pare che abbia ragione l'onorevole Giancarla Codrignani. Si tratta del personale addetto al dipartimento e la lettera *b*) rinvia a quanto ancora dobbiamo decidere con l'articolo 25, terzo comma, relativo ai contingenti. Ora, insistiamo perché non sia soppressa la lettera *b*), in quanto è importante avere come consulente giuridico del Dipartimento personale dell'amministrazione giudiziaria.

CODRIGNANI GIANCARLA. Non intendiamo farne una questione di principio, però ai fini della consulenza non vi è questa esigenza fondamentale di avere la magistratura. Comunque ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lezzi e Riccardo Lombardi hanno presentato il seguente emendamento: *alla lettera d) del primo comma sostituire le parole: « personale estraneo alla pubblica amministrazione » con le altre: « esperti estranei alla pubblica amministrazione ».*

LEZZI. È un emendamento formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento: *al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera c-bis): « esperti italiani provenienti da enti, agenzie e organizzazioni internazionali tenendo conto prioritariamente dell'esperienza effettivamente acquisita da detti esperti ».*

BONALUMI. Abbiamo già affrontato questo problema quando abbiamo parlato della funzione di questo settore, e giustamente il rappresentante del Governo ha fatto riferimento all'ordinamento generale dei dipendenti del Ministero degli affari esteri. Però per quanto riguarda questo articolo, penso che si dovrebbe prevedere l'utilizzazione di personale italiano che attualmente lavori in strutture come quelle dell'UNCTAD o dell'UNDP, qualora dovesse rientrare in Italia.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera e) del primo comma sostituire le parole: « 12 unità » con le altre: « 22 unità ».

Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera e) del primo comma sostituire le parole: « 12 unità » con le altre: « 5 unità ».

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Le 12 unità previste come limite massimo del personale estraneo alla pubblica amministrazione da poter assumere presso il Dipartimento per svolgere mansioni di particolare rilievo sono veramente insufficienti con riguardo al meccanismo che stiamo mettendo in moto con la presente legge: perciò il Governo propone di elevare tale limite a 22 unità.

CARDIA. Mi domando, però perché non cercare di reperire tale personale negli organici statali, dove figurano molti elementi davvero qualificati.

PRESIDENTE. Proporrèi, come compromesso fra le due posizioni rappresentate dagli emendamenti, di fissare questo limite in 15 unità.

CATTANEI, *Relatore*. Sono d'accordo su tale proposta.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo la fa propria, accettandola come emendamento in luogo del precedente, che ritira.

LOMBARDI RICCARDO. Anche noi siamo favorevoli a tale proposta, cui ci associamo, e ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento unificato del Governo e degli onorevoli Lezzi e Lombardi, è pertanto del seguente tenore:

Alla lettera e) del primo comma sostituire le parole: « 12 unità » con le altre: « 15 unità ».

Gli onorevoli Bottarelli e Cardia hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera d) del primo comma, dopo le parole: « presti servizio » aggiungere le parole: « da almeno tre anni ».

L'onorevole Lezzi ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera d) del primo comma, dopo le parole: « presti servizio » aggiungere le parole: « da almeno tre anni ».

BOTTARELLI. Credo non vi sia bisogno di illustrare l'emendamento, che è già chiaro di per sé.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ponendo però questo limite di tre anni, alcune unità rimarrebbero escluse dal provvedimento di legge.

CATTANEI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole sottosegretario merita senz'altro attenzione.

BOTTARELLI. Ma questo sarebbe l'unico caso di una legge che, prevedendo assunzioni con tali modalità, non includa una clausola con un limite di tempo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se fissassimo almeno un periodo di diciotto mesi, in luogo dei tre anni, il personale che oggi presta servizio presso la cooperazione tecnica verrebbe ad essere tutto compreso nel disposto della legge.

BOTTARELLI. Noi siamo d'accordo su questa proposta, tenendo conto che si tratta di personale specializzato che ha maturato una particolare esperienza, e la facciamo nostra come emendamento, ritirando quello precedentemente presentato.

LEZZI. Anch'io aderisco a tale proposta di emendamento, ritirando il mio.

SALVI. Io pure sono favorevole alla soluzione suggerita dal Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento, accolto dagli onorevoli Bottarelli, Cardia e Lezzi, risulta pertanto del seguente tenore:

Alla lettera d) del primo comma, dopo le parole: « prestì servizio » aggiungere le parole: « da almeno diciotto mesi ».

Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il penultimo periodo del secondo comma.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Faccio presente agli onorevoli proponenti che sopprimere le parole: « ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite » significherebbe, a mio avviso, andare contro un principio di carattere generale presente nel nostro ordinamento giuridico.

LEZZI. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bottarelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « Il personale di cui alla precedente lettera d) » inserire le parole: « che abbia prestato almeno tre anni di servizio continuativo ».

BOTTARELLI. Quest'emendamento era in alternativa all'altro presentato al primo comma. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bottarelli e Conte hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera e) del primo comma, dopo la parola: « valutazione » sostituire le parole: « di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite massimo di 12 unità » con le altre: « concorsuale di merito nel limite dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la sezione speciale di cui all'articolo 15 ».

BOTTARELLI. Noi avevamo presentato questo emendamento pensando che non fosse elevato da dodici a quindici unità il personale cui si fa riferimento alla lettera e); a questo punto, mentre automaticamente cade la parte relativa ai contingenti, rimane l'aspetto relativo all'assunzione, con una valutazione più corretta della capacità degli interessati, cioè valutazione mediante concorso.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Bottarelli, se intende riferirsi all'espletamento di concorsi formali, desidero ricordarle che andremmo incontro a conseguenze gravi perché si tratta di assunzioni di esperti per un periodo temporaneo, ma tramite concorsi che richiedono molto tempo per il loro espletamento.

BOTTARELLI. Accetto l'osservazione del Governo, ma credo che sia opportuno, allora, specificare che trattasi di personale con contratto a tempo determinato.

PRESIDENTE. Questa specificazione non è necessaria per le disposizioni contenute nell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

BOTTARELLI. A seguito delle precisazioni del Governo e del Presidente ritiriamo il nostro emendamento.

CATTANEI, *Relatore*. Accetto tutti gli emendamenti che non sono stati ritirati.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anch'io.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione la lettera aggiuntiva c-ter) Bonalumi; accolta dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Lezzi alla lettera d), accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bottarelli-Lezzi, aggiuntivo alla lettera *d*), accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Governo-Lezzi, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 17.

(Personale addetto al Dipartimento).

Il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati nominati con le modalità di cui all'articolo 25, terzo comma;

c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori ruolo o di comandati, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

c-bis) esperti italiani provenienti da enti, agenzie e organizzazioni internazionali, tenendo conto prioritariamente della esperienza effettivamente acquisita da detti esperti;

d) personale estraneo alla pubblica amministrazione che al momento dell'entrata in vigore della presente legge prestino servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

e) esperti estranei alla pubblica amministrazione — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla Sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — nominato con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite massimo di 15 unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

Il personale di cui alla precedente lettera *d*) può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato

entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.

Le spese relative al personale di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma, ivi comprese le indennità per lavoro straordinario, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.

Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto agli articoli 28 e 30 della presente legge.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, propongo di sospendere l'esame degli articoli successivi al 17 passando, invece, ad esaminare gli emendamenti presentati al capo II del titolo due che costituirà oggetto di parere da parte della I Commissione affari costituzionali.

Voteremo gli emendamenti. Quelli approvati in via di principio saranno trasmessi, per il parere, alla I Commissione. Solo dopo che avremo conosciuto tale parere, passeremo alla votazione degli articoli del capo II.

Do lettura dell'articolo 25.

ART. 25.

(Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati).

Il personale dello Stato e di enti pubblici di cui all'articolo 18, lettera *a)*, può essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro.

Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione del Dipartimento:

· con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

· con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato;

· con decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con l'ente pubblico interessato e con l'autorizzazione dell'amministrazione vigilante, per il personale dipendente da enti pubblici.

La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro; il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di inderogabili e comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale, previa delibera del Comitato direzionale. Decorso tale termine nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopo l'interruzione di almeno un anno.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'Amministra-

zione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misure non inferiori ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Gli onorevoli Conte e Codrignani Giancarla hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo la parola: determinati, aggiungere le altre: ogni triennio.

BOTTARELLI. Il senso di questo emendamento ci sembra rilevante perché lo utilizzo del personale avviene sulla base di esigenze che vengono stabilite secondo linee di programmazione dalle quali può emergere con un certo anticipo il contingente e riteniamo quindi che sia opportuno fissare una scadenza alla sua determinazione.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è dell'opinione che questo emendamento complichino inutilmente le cose, perché, in ogni caso, i contingenti vanno aggiornati quando è necessario.

BOTTARELLI. Il gruppo comunista ritira il proprio emendamento accogliendo l'osservazione del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del penultimo comma aggiungere le seguenti parole: e per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Lezzi e Lombardi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 26.

(Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari).

Gli enti pubblici, previo nulla osta delle Amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono, compatibilmente con le esigenze di servizio collocare in aspettativa per un periodo non superiore a 4 anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, lettera a).

Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente articolo 25, quarto comma, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni può essere assunto dal Dipartimento. Tale personale è inviato all'estero nella forma prevista dall'articolo 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle Università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera g) dell'articolo 14.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al prece-

dente articolo 25, quarto comma, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli Enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni (comprese le indennità di aggiornamento e di rischio ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 28) può essere assunto dal Dipartimento. Tale personale è inviato all'estero nella forma prevista dall'articolo 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza ».

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

(Trattamento economico all'estero).

Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 18, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennità-base di cui all'allegata tabella A;

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio

all'estero, sempreché la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà. Tale indennità non può essere nuovamente accordata per lo stesso paese nel caso di nuova missione che abbia inizio nei dodici mesi dalla fine della precedente.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 163, secondo comma, sul godimento del congedo ordinario;

2) articolo 173, sugli aumenti per situazioni di famiglia;

3) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

4) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

5) articolo 186 sui viaggi di servizio, limitatamente ad un viaggio annuo, autorizzato dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15;

6) articolo 200, relativo al trasporto degli effetti per via aerea;

7) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

8) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

9) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

10) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto 6).

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sarebbe preferibile che la materia fosse regolata dal decreto previsto dall'articolo 29.

CATTANEI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo 44, di cui do lettura:

ART. 44.
(Stanziamenti).

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 27.000 per l'anno 1978, milioni 32.000 per l'anno 1979, milioni 37.000 per l'anno 1980. I predetti stanziamenti sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate o non erogate nei precedenti esercizi.

Alla copertura della spesa di 27.000 milioni per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Con gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, e con ogni altro successivo stanziamento relativo alla cooperazione allo sviluppo, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 14 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione dei problemi attinenti alla cooperazione con i paesi stessi.

Ricordo che su tale articolo la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole chiedendo però una modifica del secondo comma per una diversa modificazione della copertura finanziaria e l'aggiunta di un comma per richiamare le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 407 del 1977.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata per il periodo 1979-1983 la complessiva spesa di lire 300 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri in ragione di:

miliardi 32 nell'anno 1979;

miliardi 47 nell'anno 1980;

miliardi 60 nell'anno 1981;

miliardi 75 nell'anno 1982;

miliardi 86 nell'anno 1983.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e successivi, gli stanziamenti suddetti potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate nei precedenti esercizi.

Alla copertura dell'onere di lire 32 miliardi relativo all'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

LOMBARDI RICCARDO. Siamo in grado di valutare i residui passivi al fine di conoscere le disponibilità reali?

PRESIDENTE. I deputati Cardia, Bottarelli, Conte, Codrignani Giancarla e Papa De Santis Cristina hanno presentato il seguente emendamento:

al primo comma, dopo le parole: seguenti spazi, sostituire le altre fino alla fine del comma con: milioni 50.000 per l'anno 1979; 75.000 per l'anno 1980; 100.000 per l'anno 1981. Per gli anni successivi si provvederà con stanziamenti sul bilancio dello Stato, calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo, sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti.

CATTANEI, *Relatore*. Ricordo che nelle precedenti sedute avevamo tutti insieme sostenuto la necessità che per il prossimo triennio si prevedesse un congruo stanziamento da parte del Ministero del tesoro per dare alla politica che il Ministero degli affari esteri svolge nei confronti dei paesi emergenti una caratterizzazione di sostanza e non solo un aspetto simbolico.

D'altra parte, siamo consapevoli dello sforzo che il Governo ha compiuto presentando il suo emendamento che articola nell'arco di cinque anni il finanziamento suddetto. Dobbiamo, perciò esprimere tutto il nostro apprezzamento nei confronti dell'azione che il sottosegretario Radi ha compiuto per sottoporci oggi una proposta nettamente migliorativa rispetto a quella iniziale.

Per parte mia, mi permetterei perciò di proporre l'accettazione dell'emendamento del Governo e della seconda parte di quello comunista.

CARDIA. Accetto di ridurre il nostro emendamento alla sola seconda parte.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Resta inteso che, trattandosi di materia finanziaria, gli emendamenti potranno essere approvati solo in via di principio e conseguentemente trasmessi per il parere alla V Commissione bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 44, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento del gruppo comunista accolto dal relatore e dal Governo e così formulato:

« Per gli anni successivi si provvederà con stanziamenti sul bilancio dello Stato, calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo, sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti ».

(È approvato).

Tale emendamento si aggiunge in coda a quello governativo.

Gli emendamenti approvati in via di principio agli attuali articoli 25, 26 e 28 saranno trasmessi per il parere alla I Commissione affari costituzionali. Gli emendamenti approvati all'articolo 44 saranno invece trasmessi, sempre per il parere, alla V Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
